

**BILANCI DI PREVISIONE DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 E BILANCI PLURIENNALI 2022/2024**

OMISSIS

Art. 39

(Modifica articolo 12 della Legge 1 luglio 2015 n.103 – Disposizioni in materia di cose ritrovate)

1. L'articolo 12 della Legge n.103/2015 è così modificato:

“Art. 12

(Acquisto della proprietà da parte dell'Ecc.ma Camera)

1. Decorsi i termini di cui agli articoli 7 e 8, senza che gli aventi diritto abbiano provveduto al ritiro delle cose ritrovate, le stesse sono acquisite al patrimonio disponibile dell'Ecc.ma Camera.
2. L'Ufficio provvede annualmente, entro e non oltre il mese di aprile, a formare un elenco di tutte le cose ritrovate in deposito che siano divenute di proprietà dell'Ecc.ma Camera e può, fatta eccezione per le somme di denaro e di quanto previsto all'articolo 4, comma 6:
 - a) alienare le cose ritrovate tramite asta pubblica. Il Comandante della Polizia Civile può delegare le vendite all'asta al Servizio di Esattoria secondo le modalità indicate dalla legge e dalle normative secondarie vigenti che disciplinano la vendita nell'ambito della riscossione coattiva da parte del Servizio medesimo. Le modalità di presa in carico dei beni, i tempi entro i quali dovranno essere esperiti i tentativi di vendita, la possibilità di subdelegare a terzi la vendita e ogni altro elemento utile saranno definiti in un addendum alla convenzione per il Servizio di Esattoria di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e sue successive modifiche;
 - b) destinare le cose ritrovate ad ausilio degli uffici dell'Amministrazione: in tal caso vengono inventariate nel Registro degli inventari dei beni mobili;
 - c) devolvere le cose ritrovate ad enti e soggetti pubblici o privati, senza fini di lucro e ad associazioni di beneficenza presenti nel territorio;
 - d) autorizzare lo smaltimento delle cose ritrovate.
3. L'Ufficio autorizza la distruzione delle cose che si trovano in pessimo stato d'uso o che non rispettano le norme in materia di sicurezza, che non è opportuno vengano alienate.”.

OMISSIS

AVVERTENZA: TESTO NON UFFICIALE

Il presente documento, realizzato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, è finalizzato unicamente ad agevolare la consultazione del provvedimento normativo. Il documento non costituisce pertanto testo ufficiale e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni. Il testo ufficiale delle Leggi e dei Decreti della Repubblica di San Marino può essere reperito nel Bollettino Ufficiale oppure visitando il sito Internet www.consigliograndeegenerale.sm.